PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 28

Contributi della Cassa per il Mezzogiorno

Nei confronti dei connazionali rimpatriati dalla Libia i contributi in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo vengono concessi nella misura massima, prevista dalle norme del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, elevata del 10 per cento.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-28-contributi-della-cassa-per-il-mezzogiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it